

Diocesi di Vittorio Veneto

INDICAZIONI

del VESCOVO ai PRESBITERI

circa la CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE,

la CREMAZIONE

e la DISPERSIONE DELLE CENERI

Novembre 2024

Diocesi di Vittorio Veneto

CURIA VESCOVILE

Prot. n. 24.354/2024

A fronte di situazioni, in parte nuove e sempre più numerose, che si presentano nelle Comunità parrocchiali del territorio diocesano dopo l'entrata in vigore, nel 2012, della seconda edizione del Rito delle esequie;

vista la necessità di aggiornare le disposizioni in materia di celebrazione delle esequie in vigore dal 31 maggio 2013 con provvedimento prot. 1607.374/2012;

IL VESCOVO DI VITTORIO VENETO
- S. ECC. REV. MONS. CORRADO PIZZIOLLO -

con il presente provvedimento canonico dispone che

PER LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE, LA CREMAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI CI SI ATTENGA ALLE INDICAZIONI RIPORTATE NEL TESTO CHE SEGUE.

Vittorio Veneto, 2 novembre 2024, Commemorazione di tutti i fedeli defunti



Il Vescovo di Vittorio Veneto
+ Corrado Pizzuolo

+ *Corrado Pizzuolo*

Il Cancelliere vescovile

Avv. Giovanni Dal Poz

Via Lorenzo Da Ponte, 116
Tel. 0438.9481



31029 Vittorio Veneto (TV)
Fax 0438.948214

Il momento delle esequie di un familiare costituisce una situazione particolarmente delicata per la vita delle persone. La qualità della relazione pastorale che in questo momento si instaura con il presbitero e con la parrocchia, può avere ripercussioni assai positive o, viceversa, pesantemente negative sull'esperienza religiosa delle persone. In ogni caso la celebrazione delle esequie è occasione e opportunità che la vita riserva alle comunità cristiane per vivere e annunciare Cristo Risorto alle folle che cercano Speranza.

Di conseguenza ogni presbitero, *“educatore della fede e ministro del conforto cristiano”*,¹ deve sforzarsi di attuare nel modo migliore il ministero della consolazione e della speranza cristiana. Tra i suoi compiti vi è quello di *“recar sollievo alla famiglia del defunto, confortarla nel dolore e, per quanto possibile, aiutarla con bontà a preparare una conveniente celebrazione delle esequie, usando delle facoltà previste nel Rito”*.² In questo senso, la necessità di osservare alcune regole, come quelle sottoindicate, deve essere presentata e motivata con grande tatto e attenzione, in modo da evitare l'immagine di un presbitero e di una Chiesa insensibili e fiscali.

I compiti del presbitero sopra indicati, inoltre, sono condivisi da diversi anni con alcuni diaconi e laici che si rendono corresponsabili di questo ministero di consolazione, rendendo così visibile e concreta l'attenzione e la cura che tutta la comunità cristiana generalmente dedica al momento delle esequie. C'è la necessità, dunque, che la Diocesi e le comunità investano energie e risorse sulla formazione di diaconi e laici chiamati a svolgere questo servizio così importante ed esigente.

Indicazioni pastorali

1. Secondo la possibilità e l'opportunità si preveda un momento di preghiera e veglia per il defunto in una delle sere precedenti le esequie: la formula adottata può essere la tradizionale recita del Rosario o altri schemi rintracciabili nel Rituale o in altri sussidi.

Dove si crei la necessità e si presentino le condizioni per la realizzazione, la veglia può essere proposta per due o più defunti nello stesso momento.

La veglia funebre è per moltissime persone un'occasione di vivere un tempo di preghiera, forse dopo tanto tempo di assenza dai momenti comunitari; ed è un'opportunità di annuncio del Vangelo da parte del presbitero o di chi presiede la veglia.

La veglia può essere presieduta dal parroco, da uno dei presbiteri collaboratori, da un diacono, da una persona consacrata, da un laico. In molti casi è già pratica diffusa la presidenza della veglia da parte di laici: per loro è utile pensare a percorsi formativi che li aiutino a mostrare sempre più il volto di una comunità cristiana che prega e accompagna il momento delle esequie con cura e attenzione.

Se non è possibile la veglia nelle serate precedenti le esequie, si proponga la recita del Rosario prima della celebrazione eucaristica nel giorno delle esequie.

2. *“Possono presentarsi situazioni pastorali nelle quali è opportuno, o addirittura doveroso, tralasciare la celebrazione della Messa e ordinare il Rito esequiale in forma di Liturgia della Parola”*.³

Questa possibilità, in determinate situazioni, a giudizio del parroco, può essere utilmente attuata, comunicandola e motivandola con delicatezza ai familiari, tenendo conto anche della diversità di reazione che potrebbe emergere di fronte a una simile proposta nelle specifiche zone del territorio diocesano.

¹ Cfr. Rito delle Esequie, n. 16, p. 23.

² Cfr. Rito delle Esequie, n. 25, p. 27.

³ Cfr. Rito delle Esequie, n. 2, p. 29.

3. Durante la celebrazione delle esequie “si eviti l’esecuzione di canti o musiche estranei alla liturgia”.⁴ Per la scelta dei canti da eseguire si faccia riferimento il più possibile al repertorio presente nel sussidio diocesano “CANTA CON NOI LA TUA FEDE”.

Dato il carattere esequiale della celebrazione, l’aspetto emozionale, certamente rispettabile, non deve tuttavia prevalere sull’impegno di una partecipazione assembleare che si sforza di esprimere, anche in questa particolare circostanza, la propria fede nel Cristo risorto, vincitore della morte.

4. In questi ultimi anni si è diffusa l’abitudine che parenti o conoscenti facciano degli interventi, in chiesa, prima della conclusione delle esequie. Molto spesso, però, non si tratta di “brevi parole di cristiano ricordo nei riguardi del defunto”⁵, ma di interventi completamente estranei alla liturgia celebrata.

Allo scopo di prevenire una situazione difficile da gestire e che spesso crea notevoli difficoltà ai parroci, è possibile, prima di tutto, proporre ai familiari che questi interventi vengano tenuti nel camposanto prima dell’inumazione o - in caso di cremazione - nel sagrato, prima della partenza del corteo funebre.

Una seconda possibilità è fare in modo che i contenuti di questi interventi vengano recuperati in qualche riferimento durante l’omelia, oppure fatti rientrare in una o più intenzioni della preghiera dei fedeli. A condizione che si tratti veramente di preghiere e non di un discorso celebrativo sul defunto/a che si conclude con la formula “preghiamo”.

Nel caso le precedenti proposte non si possano attuare per diversi motivi legati alla specificità del luogo o della persona defunta, l’intervento della famiglia del defunto sia in ogni caso breve, previamente visionato dal parroco e, possibilmente, letto non dall’ambone e dopo la benedizione finale, prima di uscire con il feretro.

5. È ormai prassi consolidata la raccolta fuori della porta della chiesa di firme ed anche di offerte da coloro che partecipano alla celebrazione delle esequie. In molti casi la destinazione di tali offerte viene decisa a prescindere dal parroco e dalla comunità parrocchiale, come si trattasse di una cosa che nulla ha a che fare con la parrocchia nella quale si celebrano i funerali.

Di fronte ad una tale prassi è da sostenere il principio che, tanto la decisione di raccogliere le offerte fuori della chiesa quanto la destinazione di esse, è unicamente di competenza della parrocchia, precisamente del parroco con il Consiglio pastorale parrocchiale e/o con il Consiglio parrocchiale per gli Affari economici.

È lecita, tuttavia, l’eventuale possibilità, previo accordo con il parroco, di destinare parte o tutto il provento della raccolta per determinati scopi che venissero proposti dai familiari.

6. Nonostante sia una consuetudine sempre meno praticata, è ancora presente l’uso di accompagnare le esequie dei propri cari con alcune composizioni floreali; su questo punto si consiglia al parroco di accordarsi con l’agenzia funebre sulle procedure ritenute più opportune da adottare.

Si stanno oramai diffondendo sempre più le case funerarie, gestite dalle agenzie funebri, per la custodia del corpo del defunto prima del commiato da parte dei familiari. In molti casi, questi luoghi diventano anche un luogo di preghiera vissuto dai parenti e dagli amici del defunto, con o senza la presenza del presbitero o di un suo delegato. La realtà delle case funerarie non può certamente essere demonizzata, ma è opportuno nello stesso tempo dare alcune indicazioni a riguardo perché non si crei confusione o disorientamento e perché sia ribadito che per un Battezzato il luogo naturale delle

⁴ Cfr. Rito delle Esequie, n. 6, p. 30.

⁵ Cfr. Rito delle Esequie, n. 6, p. 30.

esequie cristiane rimane la chiesa parrocchiale, almeno finché viene data questa possibilità in forza di energie e risorse ancora disponibili nelle comunità cristiane. Quindi:

- Non è opportuno rifiutare a prescindere la presenza del presbitero o di un suo delegato (diacono o laico/a) qualora fosse invitato a pregare con la famiglia presso la casa funeraria: si tratta anche in questo caso di un aspetto molto delicato che va trattato direttamente con la famiglia e non lasciato alla libera interpretazione della singola agenzia funebre.
- La preghiera sia breve ed essenziale per non essere scambiata per la celebrazione delle esequie. A questo proposito l'ufficio liturgico diocesano disporrà una traccia e uno schema di preghiera da utilizzare in questi frangenti.
- È da evitare nella casa funeraria la celebrazione dell'eucaristia.
- È da evitare il rito del commiato così come da Rituale, con o senza distribuzione della comunione.

Su questo punto e altre questioni simili, si suggerisce ai presbiteri di una forania o di una unità pastorale di elaborare una specie di vademecum da condividere in un incontro con le agenzie funebri presenti sul territorio in vista di un migliore coordinamento tra parrocchie e agenzie; questa collaborazione potrebbe essere utile per precisare previamente alcune indicazioni e informazioni, così da rendere ancor più serene le relazioni in momenti già segnati da naturali tensioni e fragilità.

7. Circa la scelta della cremazione, ci si attenga alle seguenti autorevoli indicazioni: *«La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti. La Chiesa permette la cremazione se tale scelta non mette in dubbio la fede nella risurrezione (cf. CIC, can. 1176 § 3; CCC n. 2301)»*⁶.

Per quanto riguarda la possibilità, prevista in via eccezionale, di fare il rito esequiale dopo la cremazione, si faccia riferimento a quanto indicato dai nn. 180-185 del Rituale⁷. Tuttavia – data l'eccezionalità del caso – il permesso dovrà sempre essere ottenuto dall'Ordinario diocesano secondo quanto disposto al n. 180.

È diventata invece pratica molto diffusa, e prevista dal Rituale, la preghiera in occasione della deposizione dell'urna con le ceneri del defunto nel camposanto. A questo proposito si suggerisce di:

- Non rifiutare la richiesta della famiglia.
- Per non essere costretti a raggiungere il camposanto più volte nella stessa settimana, potrebbe essere utile concordare con le agenzie funebri del territorio un giorno e un orario specifico per la preghiera di deposizione così da riunire le ceneri di più defunti nello stesso momento.
- Coinvolgere diaconi o altre figure di laici debitamente preparati così da presiedere la preghiera di deposizione.

8. Di fronte a chi manifesta l'intenzione di disperdere le ceneri dopo la cremazione o di conservarle in un luogo diverso dal cimitero ci si attenga a quanto di seguito indicato.

Va premesso anzi tutto, che questa prassi *“solleva non poche domande e perplessità e la Chiesa ha molti motivi per essere contraria a simili scelte”*⁸.

È necessario, perciò, trasmettere e motivare ai fedeli questa contrarietà⁹ e – positivamente – insistere per favorire la scelta della sepoltura del corpo del defunto.

⁶ Cfr. Rito delle Esequie, n. 167, p. 207.

⁷ Cfr. Rito delle Esequie, pp. 231-232.

⁸ Cfr. Rito delle Esequie, n. 165, p. 206.

⁹ *«Simili scelte possono sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute scompare senza lasciare tracce»* (Cfr. Rito delle Esequie, n. 165, p. 206).

Tuttavia l'assenza nel *Rito delle Esequie* di indicazioni pastorali/disciplinari riguardo a queste scelte "alternative" significa che la "contrarietà" enunciata non giunge a concretizzarsi, per ciascun caso, nella privazione delle esequie ecclesiastiche.

Perciò la prassi da adottare – *donec aliter provideatur* – dovrà essere conforme all'indicazione del Codice di Diritto Canonico il quale dispone che le esequie ecclesiastiche devono essere date, a norma del diritto e delle leggi liturgiche a tutti i battezzati defunti¹⁰ eccetto:

- a quelli che sono notoriamente apostati, eretici, scismatici;
- a coloro che scelgono la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana;
- agli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli, a meno che, prima della morte, questi stessi battezzati non abbiano dato alcun segno di pentimento.¹¹

Secondo quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico, perciò, le esequie ecclesiastiche devono venire celebrate anche per i battezzati che hanno scelto la dispersione delle proprie ceneri o la conservazione in un luogo diverso dal camposanto, a meno che tale scelta sia stata fatta per ragioni contrarie alla fede cristiana.

Per sapere se la scelta della cremazione è stata fatta per ragioni contrarie alla fede cristiana non è sufficiente presumerlo: è necessario che essa sia notoria, quindi pubblica e documentabile. Diversamente, le esequie ecclesiastiche devono essere concesse.

In occasione di tali esequie i celebranti non trascurino di ribadire con grande chiarezza l'annuncio cristiano della resurrezione della carne e della vita eterna, mediante letture opportunamente scelte e con una puntuale omelia¹².

Si noti infine che la celebrazione di queste esequie può costituire una di quelle "*situazioni pastorali nelle quali è opportuno, o addirittura doveroso, tralasciare la celebrazione della Messa e ordinare il rito esequiale in forma di Liturgia della Parola*"¹³.

9. La richiesta da parte dell'Autorità comunale di benedire l'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri¹⁴ deve essere lasciata cadere, dal momento che il cimitero è già un luogo benedetto che non necessita di un'ulteriore benedizione per un suo particolare settore. Di fatto, la benedizione di un'area così identificata significherebbe l'incondizionata approvazione dello spargimento delle ceneri e della sepoltura anonima stigmatizzata dal Rituale¹⁵.

¹⁰ Cfr. Can. 1176.

¹¹ Cfr. Can. 1184, § 1.

¹² Cfr. Rito delle Esequie, n. 183, p. 232.

¹³ Cfr. Rito delle Esequie, n. 2, p. 29.

¹⁴ Cfr. Legge regionale del 4 marzo 2010.

¹⁵ Cfr. nota n. 9.